

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GIUGNO ●●●

25 SABATO**IVA**

Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di maggio.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della UE), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (Intra-1 e/o Intra-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1 rispetto ai modelli Intra-2. Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo. I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 a pag. 65 e n. 10/2010 a pag. 80 e le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 43/E del 6-8-2010 e n. 31/E del 30-12-2001

29 MERCOLEDÌ**RIFIUTI**

Tardiva presentazione dichiarazione Mud 2016. Le imprese agricole con un volume d'affari annuo superiore a 8.000 euro, che non hanno presentato entro il 30 aprile scorso la dichiarazione riguardante la gestione dei rifiuti speciali pericolosi durante l'anno 2015, possono provvedervi entro oggi beneficiando della sanzione ridotta che va da un minimo di 26 a un massimo di 160 euro.

La presentazione della dichiarazione Mud 2016, prevista da norme in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, in attesa della definitiva entrata in vigore del nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (Sistri) iniziata gradualmente dall'1-10-2013, dovrà essere effettuata solo in via telematica, salvo particolari casi consentiti con modello cartaceo, tramite il sito www.mudtelematico.it. Il modello Mud, approvato con dpcm del 17-12-2014 (Supplemento Ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27-12-2014) e confermato anche per il 2016 con dpcm del 21-12-2015 (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28-12-2015), può essere compilato utilizzando anche il software predisposto da Unioncamere scaricabile dal sito <http://mud.ecocerved.it>

Le informazioni aggiuntive alle istruzioni già fornite con il suddetto dpcm del 17-12-2014 sono disponibili sui siti www.sviluppoeconomico.gov.it, www.isprambiente.gov.it, www.unioncamere.it, www.infocamere.it e www.ecocerved.it

La presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 60 giorni dalla scadenza originaria comporta una sanzione che varia da 2.600 a 15.500 euro.

30 GIOVEDÌ**DENUNCE CARBURANTI AGEVOLATI**

Scade il termine per presentare, di norma tramite i Caa (Centri di assistenza agricola), la dichiarazione dell'avvenuto impiego di carburante agricolo agevolato per il 2015 e la richiesta di assegnazione carburante per il 2016.

Per ulteriori chiarimenti si consiglia comunque di rivolgersi alla propria organizzazione sindacale di categoria.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO UNICO 2016 CARTACEO

Termine di presentazione in posta. Scade il termine per presentare, tramite gli uffici postali, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2015 redatta su modello Unico 2016 cartaceo, da parte dei contribuenti persone fisiche non obbligati alla trasmissione telematica, cioè i soggetti che non possono presentare il modello 730, che devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dei dati utilizzando particolari quadri (RM, RT, RW), che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; se la dichiarazione viene presentata in via telematica il termine scade il 30-9-2016. L'inoltro telematico può avvenire direttamente via Internet previa abilitazione rilasciata dall'amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati che accettano di svolgere questo servizio.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione 2016, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2016 a pag. 26 e seguenti nel quale viene spiegato come consultare, e scaricare, online la speciale guida a Unico 2016.

IMU E TASI

Presentazione dichiarazione per variazioni 2015. Scade il termine per presentare ai competenti comuni la dichiarazione Imu (Imposta municipale propria) e Tasi (Tassa sui servizi indivisibili) relativamente agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1-1-2015.

Il modello con relative istruzioni è reperibile sul sito www.finanze.it anche in versione informatica editabile.

Considerate le novità, le complessità e i numerosi casi di esclusione della scadenza, si rimanda, oltre che al proprio consulente di fiducia, ai chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, tra i tanti, con le circolari n. 1/DF, 2/DF e 3/DF, rispettivamente del 29-4-2013, 23-5-2013 e 25-3-2015, consultabili sul sito più sopra indicato, e ai numerosi articoli finora pubblicati di cui l'ultimo su questo numero della rivista a pag. 27.

REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dall'1-6-2016 e sono stati stipulati non prima di tale data; per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dall'1-6-2016. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2016 possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2017.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a Fisconline, in possesso quindi del codice Pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it; tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari (in precedenza il limite era 100) come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Supplemento Ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012). Tra le altre, si ricorda che:

- per la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e adempimenti successivi dal 3-2-2014 si deve utilizzare il modello RLI reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it
- dall'1-1-2015 il pagamento va effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 elide (versamenti con elementi identificativi), che sostituisce il modello F23, indicando i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 14/E del 24-1-2014;
- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta l'aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (Supplemento Ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11-8-2006);
- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro venti giorni dalla data di pagamento dell'imposta dovuta se non versata contestualmente alla registrazione telematica, il modello RLI per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;
- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrono i presupposti non sono registrati;
- per i nuovi contratti di locazione è obbligatorio predisporre, e in certi casi allegare, l'attestazione di prestazione ener-



Entro giovedì 30 giugno è possibile rideterminare i valori di acquisto dei terreni con destinazione agricola posseduti all'1-1-2016, al fine di ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze maturate a seguito della loro cessione

getica (Ape) dell'immobile, come previsto all'art. 6, comma 3-bis, inserito in sede di conversione in legge n. 90 del 3-8-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3-8-2013) del decreto legge n. 63 del 4-6-2013, così come modificato dall'art. 1, commi 7 e 8, del decreto legge n. 145 del 23-12-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23-12-2013) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21-2-2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21-2-2014);

- dall'1-1-2016 è stata abrogata la disposizione che vietava il pagamento in contanti, ancorché inferiori a 1.000 euro, dei canoni di locazione di immobili abitativi, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; poiché dall'1-1-2016 il limite di 1.000 euro è stato elevato a 3.000, i canoni di locazione possono essere pagati in contanti se di importo inferiore a 3.000 euro. Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004).

Per i contratti di locazione ad uso abitativo di breve durata si veda il dm 10-3-2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo; per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, n. 20/E del 4-6-2012 e n. 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it; segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate, con il modello RLI;
- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del modello RLI;
- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale. È opportuno precisare che per le situazio-

ni sopra evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come meglio specificato nelle sopra richiamate circolari n. 26/E, 20/E e 47/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

Contrariamente a quanto indicato nelle summenzionate circolari, l'Agenzia delle entrate, con la guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito dell'Agenzia stessa più sopra richiamato, ha ammesso la possibilità, in presenza di più locatori, che ognuno di loro possa o meno optare per la cedolare secca, con versamento parziale dell'imposta di registro e integrale applicazione dell'imposta di bollo, mentre la rinuncia agli aggiornamenti del canone ha effetto anche per i locatori che non optano.

IVA

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra 12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 25-8-2015) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del reverse charge.

INPS

Invio telematico modello UniEMens. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che ha sostituito sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di maggio; si vedano al riguardo

il messaggio Inps n. 27172 del 25-11-2009 e il comunicato Inps n. 27385 del 27-11-2009, consultabili sul sito www.inps.it

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367 del 27-9-2011, n. 20474 del 28-10-2011, n. 24153 del 20-12-2011 e n. 5281 del 28-3-2013.

Contributi volontari. È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 1° trimestre 2016, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.

Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si veda la circolare Inps n. 14 del 29-1-2016 consultabile sul sito www.inps.it

SCHEDA CARBURANTE MENSILE O TRIMESTRALE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante,

entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato.

L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze. Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (decreto Sviluppo), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 12-7-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011).

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 9-11-2012 e n. 1/E del 15-1-2013.

RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI ALL'1-1-2016

Predisposizione perizia giurata e versamento imposta sostitutiva. Con l'art. 1, comma 887, della legge n. 208 del 28-12-2015 (Supplemento Ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30-12-2015), è stata nuo-

vamente riaperta a oggi la possibilità di rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all'1-1-2016, al fine di ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione degli stessi beni immobili; con il successivo comma 888 è stato confermato il raddoppio dell'aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta già previsto per la rivalutazione dei terreni posseduti all'1-1-2015. Si ricorda che entro oggi deve essere predisposta e giurata, da parte dei tecnici abilitati, la perizia di stima dei terreni all'1-1-2016 e che deve essere versata l'imposta sostitutiva pari all'8% del valore di stima.

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza 30 giugno 2016, 2017 e 2018; sull'importo delle rate successive alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3% annuo.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8056 e l'anno di riferimento 2016. L'Agenzia delle entrate è intervenuta varie volte sull'argomento; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari numero 9/E, 31/E, 15/E, 55/E e 81/E rispettivamente del 30-1-2002, 31-1-2002, 1-1-2002, 20-6-2002 e

6-11-2002, la circolare n. 27/E del 9-5-2003, la circolare n. 35/E del 4-8-2004, anche se non tutti i chiarimenti esposti sono condivisibili, la circolare n. 16/E del 22-4-2005, la circolare n. 10 del 13-3-2006, la risoluzione n. 144/E del 10-4-2008, la circolare n. 12/E del 12-3-2010, la risoluzione n. 111/E del 22-10-2010, la circolare n. 47/E del 24-10-2011, la circolare n. 1/E del 15-2-2013, la circolare n. 12/E del 3-5-2013, la risoluzione n. 53/E del 27-5-2015 e la circolare n. 20/E del 20-5-2016.

Si ricorda che coloro che hanno già operato precedenti rivalutazioni, anche con versamento non ancora completato, e che intendono avvalersi di questa nuova rivalutazione, possono non pagare le eventuali rate residue e recuperare quanto già versato detraendolo dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione.

Si veda anche quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2016 a pag. 29.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE ALL'1-1-2016

Predisposizione perizia giurata e versamento imposta sostitutiva. Con l'art. 1, comma 887, della legge n. 208 del 28-12-2015 (Supplemento Ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30-12-2015), è stato nuovamente riaperto a oggi il termine per usufruire della possibilità, per coloro che alla data dell'1-1-2016 detenevano titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di assumere, al posto del costo o valore di acquisto, il valore a tale data (1-1-2016) della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti abilitati, allo scopo di ridurre il carico fiscale sulle eventuali plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione delle partecipazioni societarie; con il successivo comma 888 è stato però previsto il raddoppio dell'aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta per le partecipazioni non qualificate uniformandola a quella prevista per le partecipazioni qualificate.

Si ricorda che entro oggi deve essere predisposta e giurata, da parte dei tecnici abilitati, la perizia di stima delle partecipazioni societarie; deve inoltre essere versata l'imposta sostitutiva pari all'8% sia per le partecipazioni che, alla data dell'1-1-2016, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del dpr n. 917 del 22-12-1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) sia per le partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del medesimo art. 67, comma 1. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza 30 giugno 2016, 2017 e 2018; sull'importo delle rate successive alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3% annuo.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8055 e l'anno di riferimento 2016.

L'Agenzia delle entrate è intervenuta più volte sull'argomento; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari indicate nella precedente scadenza e, da ultimo, l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2016 a pag. 29.

RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI ALL'1-1-2014 E/O ALL'1-1-2015

Versamento rata imposta sostitutiva. I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all'1-1-2014 e/o all'1-1-2015, al fine di ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione degli stessi beni immobili, rateizzando l'importo dovuto fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, devono entro oggi versare, rispettivamente, l'eventuale terza e/o seconda rata in scadenza maggiorata del 6% e/o 3%.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8056 e l'anno di riferimento 2014 e/o 2015.

Si ricorda che l'imposta sostitutiva complessivamente dovuta è pari al 4% del valore di stima rideterminato all'1-1-2014 e all'8% del valore stimato all'1-1-2015.

Si fa presente che coloro che intendono avvalersi entro oggi della riapertura dei termini e fare una nuova rivalutazione con riferimento al valore all'1-1-2016, possono non pagare la rata in scadenza e recuperare la prima e seconda rata versate entro il 30 giugno 2014 e 2015 (rivalutazione all'1-1-2014), ovvero la prima rata versata entro il 30-6-2015 (rivalutazione all'1-1-2015) detraendole dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE ALL'1-1-2014 E/O ALL'1-1-2015

Versamento rata imposta sostitutiva. I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni societarie detenute all'1-1-2014 e/o all'1-1-2015, allo scopo di ridurre il carico fiscale sulle eventuali plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione delle partecipazioni stesse, rateizzando l'importo dovuto fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, devono entro oggi versare, rispettivamente, l'eventuale terza e/o seconda rata in scadenza maggiorata del 6% e/o del 3%.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8055 e l'anno di riferimento 2014 e/o 2015.

Si ricorda che l'imposta sostitutiva complessivamente dovuta è pari al 4% (rivalutazioni all'1-1-2014) e all'8% (rivalutazioni all'1-1-2015) del valore di stima per le partecipazioni che, alla data di riferimento della rivalutazione, risultavano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del dpr n. 917 del 22-12-1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) e pari al 2% (rivalutazioni all'1-1-2014) e al 4% (rivalutazioni all'1-1-2015) del valore di stima per le partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del medesimo art. 67, comma 1.

Anche per questa scadenza vale quanto indicato nella scadenza che precede in caso di nuova rivalutazione con riferimento all'1-1-2016.

PUBBLICITÀ

Pagamento terza rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale annuale.

Scade il termine per effettuare il pagamento dell'eventuale terza rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità; il pagamento rateale è possibile solo se l'importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2012 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1 e il 30-6-2012;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1 e il 30-6-2014;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra l'1 e il 30-6-2012 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1 e il 30-6-2012 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 30-6-2014. Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2016 a pag. 78.

TASSE AUTOMOBILISTICHE

Pagamento bollo autocarri e motocarri.

I proprietari di veicoli commerciali adibiti al trasporto merci (autocarri, motocarri, trattori stradali, ecc.), il cui bollo è scaduto a maggio 2016, devono entro oggi effettuare il versamento della relativa tassa automobilistica.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.